



SENTENZA - 264/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina MAIO

Presidente

dott.ssa Anna BOMBINO

Consigliere Relatore

dott. Quirino LORELLI

Consigliere

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI

Consigliere

dott. Antonio PALAZZO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.59381

promosso dai sigg. xx, nato il xx

(CF:xx) e xx, nato il xx

(CF:xx), rappresentati e difesi dall'Avv.to

Alberto Cassini ed elettivamente domiciliati in Roma presso studio

dell'Avv.to Francesca Infascelli in viale delle Milizie,76,

-appellanti-

contro

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per

il Friuli Venezia Giulia.-Trieste, in persona del titolare dell'ufficio -

- appellata -

avverso e per la parziale riforma della sentenza n. xx depositata

il 15/06/2021, emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 2 ottobre 2024, il relatore Consigliere Anna Bombino, l'Avv. Fusco Cristina in sostituzione e per delega dell'Avv. Alberto Cassini per gli appellanti ed il rappresentante della Procura Generale in persona del V.P.G. dott. Stolfi Giulio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia aveva parzialmente accolto la domanda attorea formulata nei confronti di xx e

xx e xx, nella rispettiva

qualità di Presidente e di componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio di xx,

in relazione al danno erariale cagionato all'Ente in conseguenza di plurime vicende processuali scaturite dallo scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di diversi dipendenti del consorzio, tramite provvedimenti ritenuti illegittimi dal Giudice del Lavoro.

Per altri convenuti, coinvolti nella medesima vicenda (xx, xx e xx), la posizione processuale era stata definita con rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c. .

La sentenza impugnata aveva accolto la domanda limitatamente al licenziamento del dott. xx e condannato i convenuti xx e xx, il primo al pagamento di €. 128.549,82, e il secondo al

	pagamento di €. 2.380,55, in favore del Consorzio di xx	
	, somme maggiorate degli oneri accessori di legge e spese di	
	giudizio.	
	La convenuta xx era stata assolta da ogni addebito.	
	I fatti possono essere così riassunti:	
	- dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, su delega	
	dell'Autorità Giudiziaria, implementate dai successivi accertamenti	
	disposti dall'Ufficio requirente contabile, erano emerse condotte	
	illecite nella gestione del Consorzio di xx	
	riferite, in particolare, a tre vicende lavoristiche relative ai	
	licenziamenti dei dipendenti Dott.ssa xx; Geom xx	
	; Dott. xx ;	
	- la Procura regionale emetteva l'atto di citazione nei confronti del	
	Presidente xx e dei consiglieri della Deputazione	
	amministrativa contestando ad essi il danno erariale derivato dagli	
	immotivati ed illegittimi licenziamenti dei suddetti dipendenti cui	
	erano conseguiti azioni di risarcimento danni e reintegrazioni nel	
	posto di lavoro, con aggravio di spese legali e di giustizia a carico	
	dell'Ente;	
	-nello specifico: con deliberazione della Deputazione amministrativa	
	n.136 del 16 giugno 2006 era stato disposto il licenziamento del geom.	
	xx, licenziamento dichiarato illegittimo nei tre gradi di giudizio	
	civile (sentenze Tribunale G.L. Pordenone n.xx, xx,	
	sentenze Corte di Appello Trieste n.xx e n.xx, sent.	
	n.xx della Corte di Cassazione) e liquidate spese per €.	
	3	

	50.955,56;	
	- con telegramma del 26.7.2008 era stata comunicata alla dott. xx	
	la risoluzione del rapporto di lavoro, confermata nella raccomandata	
	AR del 30.7.2008 prot. n. 8540, attribuibile al solo Presidente xx	
	; licenziamento dichiarato illegittimo con verbale di	
	conciliazione n.19/15 e riconosciuto un danno diretto di €. 133.282,14	
	ed un danno per maggiori spese sostenute per pagamento di	
	competenze professionali notarili esterne quantificate in €. 116.003,00,	
	per un totale di €. 249.285,14;	
	- con deliberazione della Deputazione amministrativa n. xx del 10	
	ottobre 2011 era stato sciolto il rapporto di lavoro con il dott. xx,	
	licenziamento dichiarato illegittimo ed con sentenza del Tribunale	
	civile di Pordenone xx e sentenza Corte di Appello di	
	Trieste n. xx e quantificate spese per €. 142.833,13.	
	La Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia con	
	sentenza n.xx accoglieva, parzialmente, la domanda con	
	riferimento ai danni cagionati al Consorzio dal licenziamento del dott.	
	xx e respinto le richieste per i danni conseguiti ai licenziamenti	
	intimati ai dipendenti xxe xx per mancanza di colpa	
	grave.	
	Con atto ritualmente notificato e depositato, i sig ri xx e xx	
	impugnavano la sentenza della Corte dei Conti del Friuli	
	Venezia Giulia eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei	
	Conti in favore del giudice ordinario e nel merito, l'infondatezza della	
	pretesa attorea; chiedevano ammettersi prova testimoniale.	
	4	

Riguardo l'eccezione di difetto di giurisdizione affermavano che i Consorzi di bonifica (tra cui il xx) svolgono attività economiche a carattere privatistico e quindi non rientrano nel perimetro della Pubblica Amministrazione; per il perseguimento dei propri fini e per la gestione dell'apparato tecnico amministrativo non fruiscono di finanziamenti, né di contributi pubblici, ma soltanto dei contributi degli utenti consortili e di risorse proprie; le controversie di lavoro del personale sono devolute all'A.G.O. per cui anche le somme relative alle vertenze lavoristiche contestate ai predetti rientrano nell'ordinaria gestione consortile e derivano esclusivamente da risorse proprie dell'Ente; queste ultime risorse sarebbero derivate dall'esecuzione di opere di bonifica, di irrigazione ed idrauliche affidate al Consorzio in virtù di una legge regionale, "in regime di delegazione amministrativa", non qualificabili come "finanziamento pubblico" ed oggetto di "contabilità separata e rigorosa rendicontazione finale"; nel merito, chiedevano l'assoluzione dall'addebito riferito anche al pregiudizio economico derivato dal licenziamento del dott. xx al pari delle vicende relative ai licenziamenti xx e xx.

Le ragioni spiegate a sostegno dall'appello venivano puntualmente avversate dalla Procura Generale con atto depositato il 10 settembre 2024.

Con riferimento al primo motivo di gravame, la Procura Generale ha osservato che i Consorzi di Bonifica quali il xx sono enti pubblici che prelevano e gestiscono risorse pubbliche; i prelievi cui

sono soggetti i consorziati rientrano nella categoria generale dei tributi, come riconosciuto dallo Statuto del Consorzio; l'appartenenza al Consorzio è determinata dal collegamento normativamente previsto fra le attività devolute all'Ente e le proprietà consorziate, l'istituto della "delegazione amministrativa" opera nei rapporti intersoggettivi tra enti pubblici; infine, l'ordinanza della Cass. n.1548 del 20.1.2017, richiamata dalla difesa, in materia di responsabilità contabile per resa di conto, confermerebbe la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa nei confronti degli amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (L. n.20 del 1994 art. 1).

Riguardo al secondo motivo di gravame, parte concludente ha osservato che il recesso dal rapporto di lavoro con il dott. xx durante il periodo di prova è stato condizionato precipuamente dalle sue condizioni di salute, avendo il G.O. accertata la continuità della prestazione lavorativa da parte del dipendente e ritenuto che lo stato invalidante risultasse sgradito ai vertici del Consorzio esprimendo quindi un fortissimo disvalore sociale e giuridico sulle scelte amministrative dei convenuti nei confronti del dott. xx; ha ritenuto altresì, sotto il profilo soggettivo, priva di fondamento la giustificazione addotta a difesa dei convenuti circa il mancato possesso delle competenze tecniche e della specifica preparazione per potere autonomamente risolvere il rapporto con il dott. xx, nell'intento di giustificare il ricorso a consulenti esterni i quali hanno soltanto rafforzato e sostenuto le determinazioni adottate consapevolmente dai predetti, di cui ha rimarcato la consolidata

esperienza pluriennale nella gestione dell'Ente.

Alla udienza pubblica odierna le parti hanno illustrato le proprie argomentazioni confermando le conclusioni formulate in atti.

Motivi della decisione

1. Con sentenza n. xx della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia i sig.ri xx e xx, sono stati condannati il primo al pagamento di €. 128.549,82, e il secondo al pagamento di €. 2.380,55, in favore del Consorzio di Bonifica xx, somme maggiorate degli oneri accessori di legge e spese di giudizio per il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento del Dott. xx.

2. Gli appellanti deducono sostanzialmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Argomentano, a sostegno dell'eccezione proposta, una serie di indici e parametri in ordine alla qualificazione del Consorzio di bonifica: ente sui generis, portatore di interessi settoriali e localizzati, ente che "pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono attività economica a carattere privatistico" (SS.UU. 3036/1996); ente con struttura associativa (riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale 364/94; 326/98; 282/2004) che determina l'assolvimento degli oneri di gestione in base al beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile sui consorziati che abbiano spontaneamente aderito al consorzio (art. 10 c. 3 l.reg. n.28/2002). Hanno escluso inoltre l'applicazione agli enti pubblici

economici della disciplina di cui al D. lgs 165/2001.

Con riferimento al profilo finanziario, hanno richiamato l'art. 59 del r.d.l. 13.2.1933 n.215 in materia di bonifica il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate (le cd. utenze irrigue), sulla base dell'adesione volontaria al Consorzio degli associati, rimarcando l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di tali enti, sottratti quindi alla legislazione statale in materia di finanza pubblica (Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; legge 27 dicembre 2002, n. 289; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) ed alla normativa sulla contabilità dello Stato e degli enti locali.

I consorzi sono esclusi anche dal controllo della Corte dei Conti in materia di bilanci e conti consuntivi (cfr. SS.UU. 1548/2017 in materia di conti giudiziali). Essi provvedono alla esecuzione di opere pubbliche affidate "in delegazione amministrativa" in tema di bonifica di irrigazione ed opere idrauliche (L.R. FVG 28/02), con finanziamento da parte dell'Autorità delegante delle opere realizzande, oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione da parte dell'esecutore, al fine di escludere introiti di risorse pubbliche impiegate nella gestione ordinaria dell'Ente, in relazione alle quali può solo affermarsi la giurisdizione contabile per cattiva gestione o distrazione dei fondi assegnati al Consorzio.

Le somme contestate rientrerebbero invece nella ordinaria gestione consortile e derivano esclusivamente dai contributi dei consorziati

costituenti la dotazione finanziaria autonoma di ciascun ente pubblico.

Agli stessi fini, hanno escluso la natura di ente strumentale della Regione e la partecipazione al sistema regionale integrato (l. n. 220/2010).

In definitiva, gli appellanti hanno riaffermato la volontarietà della partecipazione dei proprietari dei fondi compresi nel comprensorio del consorzio da cui traggono benefici dalla bonifica, contribuendo alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del consorzio (art. 10, c. 3 l. reg. n.28/2002).

3. Gli appellanti, pur richiamando indubbi profili normativi della disciplina dei consorzi di bonifica, pervengono a conclusioni non condivisibili in tema di giurisdizione contabile, offrendo una visione incompleta e parziale rispetto al ruolo e alle complesse funzioni assegnate dall'ordinamento ai Consorzi di bonifica.

3.1. A i fini che qui interessano, nel contesto della disciplina statale contenuta nel R.D. n.215 del 1933, l'art. 59 definiva i consorzi "*Persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro limiti consentiti dalla legge e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21*". Quest'ultima norma prevede: "*I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria...*", la riscossione degli stessi avviene con le norme di esazione delle imposte

dirette.

Tali principi fondamentali sono richiamati negli artt. 862 e art. 860 del codice civile (Sez. III Bonifica integrale dal 857 al 865), e dalle leggi di settore.

Nel R.D. 215/1933 è introdotto il concetto di bonifica integrale da perseguire, oltre che con l'iniziativa privata, mediante sovvenzioni e finanziamenti statali per la radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, nella convergenza di interessi pubblici e privati.

3.2.La Costituzione, all'art. 45 assegna un ruolo differente alla bonifica prevedendo il razionale sfruttamento del suolo al fine di garantire equi rapporti sociali con vincoli al latifondo e alla proprietà terriera perseguendo obiettivi di tutela ambientale, uso razionale e sostenibile delle risorse e difesa del suolo.

Nel nuovo assetto operato con l'istituzione delle Regioni e il trasferimento delle competenze legislative e amministrative, con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni in materia di bonifica integrale e montana e di sistemazione idrogeologica, inclusi i poteri di vigilanza esercitati sui consorzi di bonifica dagli organi dello Stato.

3.3.Con la riforma del Titolo V, con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la disciplina della "bonifica" è stata inserita in un complesso e multifunzionale intreccio di competenze nel settore agricolo, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, commi 3 e 4 Cost.), fermo restando i profili riguardanti l'ordinamento civile (di competenza statale esclusiva). Essi sono pertanto divenuti strumenti dell'azione

regionale nella salvaguardia del territorio e della tutela dell'ambiente (Corte cost. n.326/1998), sottoposti quindi ad interventi di riordino, a livello regionale, alla luce del disposto della legge finanziaria 2008, art. 27 d.l. 28.12.2008 n.248 e dei criteri definiti dall'intesa Stato-Regioni.

3.4. La "regolamentazione della prestazione obbligatoria" dei contributi consortili coinvolge, poi, "il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117 c.3 Cost), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle regioni (art. 119 Cost.; Corte cost., sent. n. 64/2008; n. 188/2018; n.167/2018).

3.5. La Corte costituzionale, in linea con quanto già affermato nel 1988 (Corte cost. sent. n. 368/1988) in ordine all'esistenza di un intreccio di interessi pubblici e privati, ha (Corte cost. sent. n. 188/2018) qualificato i consorzi di bonifica non come enti locali, ma "quali enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale" e, quindi, "enti amministrativi dipendenti dalla regione".

3.6. Essi perseguono sia gli interessi collettivi del substrato associativo sottostante e operano anche come ente strumentale rispetto non ai soggetti consorziati ma allo Stato-persona o alle Regioni o agli enti pubblici territoriali di riferimento per la cura degli interessi pubblici.

3.7. Ai contributi consortili (art. 860 c.c.) è riconosciuta natura tributaria, pur mantenendo un necessario collegamento con i benefici conseguiti dai proprietari contribuenti, che deve essere effettivo e reale (Corte Cost. n.188 del 2018) tant'è che sono riscossi mediante ruolo, tramite l'imposizione diretta. Il riconoscimento della piena natura

tributaria del contributo consortile è basato secondo la giurisprudenza di legittimità sulla struttura della disciplina della prestazione, costituente un contributo di scopo, destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per realizzare le opere di bonifica, non legato da nesso sinallagmatico con l'attività di bonifica, la quale deve comunque assicurare vantaggi all'immobile del consorziato e giustificare l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria, secondo criteri fissati negli statuti e nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della legge regionale.

4. I principi e i criteri organizzativi e di funzionamento dei Consorzi di bonifica sono stati recepiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia sia nella legge regionale 29 ottobre 2002 n. 28 (Norme in materia di bonifica) e successive modificazioni e integrazioni, che nello Statuto dell'Ente.

5. Ad avviso del Collegio, il quadro normativo sopra descritto collide con le argomentazioni difensive dei convenuti volte a ricondurre la realtà consortile ad un mero fenomeno associativo espressione dell'esercizio dell'autonomia privata dei soggetti consorziati.

5.1. Diversamente, è emerso che i Consorzi di bonifica, come il xx., è un ente pubblico a costituzione e partecipazione obbligatoria per i proprietari dei terreni, per la cura di interessi pubblici come specificamente individuati, dall'art. 1 della l. reg. n. 28 del 2002 e, quindi, onerato a contribuire alla spesa sostenuta per le opere di bonifica, previste dal R.D. n. 215 del 1933 che all'art. 11 fa riferimento alla "ripartizione della quota di spesa tra i proprietari"

degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, e dall'art. 860 cod. civ., che considera "il concorso dei proprietari alla spesa" necessaria per le opere di bonifica. Esso è altresì strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatica regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto della legge regionale n. 28 del 2002 e del regio decreto n. 215 del 1933 (art. 1, c. 2 LR 28/2002), come specificato dallo Statuto dell'Ente (art. 2 c. 3).

6. Sul merito, occorre osservare come la sentenza gravata, correttamente richiama giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di sindacato sull'attività discrezionale degli amministratori pubblici, ribadendo che le scelte discrezionali debbono ispirarsi al principio di razionalità che impone la adeguatezza tra gli obiettivi perseguiti e risorse impiegate; con la conseguenza che la spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni deve corrispondere a criteri di economicità e di rispondenza all'efficienza dell'azione amministrativa.

6.1. Il primo giudice ha ritenuto che la soccombenza del Consorzio nel giudizio lavoristico non è stata determinata dalla ritenuta tardività del recesso datoriale rispetto alla scadenza del periodo di prova, ma dall'illiceità del recesso stesso, ancorché tempestivo.

6.2. La Sezione giurisdizionale territoriale infatti ha condiviso la conclusione del giudice del lavoro riguardo l'illiceità del recesso, in

quanto basata su una “descrizione analitica della vicenda [...] ampiamente convincente in quanto assolutamente priva di contraddizioni” e “rafforzata dal complesso delle testimonianze rese dai soggetti uditi” (sentenza App. di Trieste n. xx cit.), ma soprattutto in ragione del fatto che, nel processo contabile, la difesa ha dato rilievo alla sola questione di diritto inerente alla proroga del periodo di prova, già risolta dal giudice del lavoro di secondo grado in modo conforme alle aspettative dei convenuti, affermando dunque la tempestività del recesso, senza prospettare l’effettiva sussistenza di un diverso e lecito motivo della determinazione datoriale controversa e senza fornire elementi idonei a supportare una prospettazione alternativa a quella recepita nel giudicato lavoristico (cfr. pag. 41 sentenza n. xx).

6.3. I convenuti xx e xx hanno adottato, insieme ad altri, la Deliberazione della Deputazione amministrativa n.xx del 10 ottobre 2011 facendo riferimento all’art. 2096, comma 3 cod.civ., che prevede che “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373), senza obbligo di preavviso o d’indennità” così giustificando anche quei “motivi del tutto estranei alla funzione tipica del patto di prova, come un motivo illecito”, come riconosciuto dalla Corte di appello di Trieste.

Tuttavia la stessa Corte ha ravvisato un disvalore legato al recesso per “ragioni attinenti non alle [...] capacità o al [...] comportamento sul lavoro (del dott. xx), ma alle sue condizioni di salute” ampiamente percepito sul piano sociale ancora prima che su quello

giuridico. Conseguentemente la Corte ha confermato la sentenza del primo grado, ritenendo che *“nel caso di specie è risultato pacifico, anche in base alle risultanze testimoniali, che la prestazione lavorativa del dott. xx fosse stata, fino al momento dell’aggravamento della malattia, pienamente soddisfacente per il datore di lavoro”, e che “...il datore di lavoro non avesse altri motivi per ritenere superata la prova da parte del xx se non quelli fondati su ragioni attinenti, non alle sue capacità o al suo comportamento sul lavoro, ma alle sue condizioni di salute”* (pag. 10).

Rispetto alle motivazioni del recesso, sulla base delle emergenze testimoniali ritenute attendibili, la Corte di appello di Trieste ha riconosciuto , che *“da un lato era stato dimostrato (dep. xx) che il xx, dal punto di vista della capacità lavorativa e del tenore professionale, risultava essere senza dubbio adatto al ruolo rivestito nel consorzio e dunque si poteva legittimamente ritenere che lo scopo funzionale del patto di prova si fosse già realizzato; dall’altro lato, l’assenza di una valida ragione di licenziamento, nonché l’esistenza di un comportamento scorretto da parte del Consorzio era dimostrata: 1)dal repentino ed immotivato cambio di posizione del datore di lavoro in relazione alla valutazione del lavoratore perfettamente contestuale al suo ricovero in ospedale; 2) dalle dichiarazioni del teste xx dalle quali si poteva evincere da un lato, che anche all’interno dell’azienda, il comportamento del datore di lavoro era stato percepito come scorretto ed immotivato, dall’altro, che a seguito del recesso il Consorzio si trovava sprovvisto di un lavoratore invalido...”. Pertanto, la Corte ha concluso che, “il carattere discriminatorio del recesso datoriale è stato provato da una pluralità di elementi probatori e fattuali e che data la precisa*

rispondenza gli uni nei confronti degli altri hanno fatto emergere un quadro tale da ritenersi sufficientemente appurato “.

Neppure l'assunzione di un lavoratore disabile proverebbe l'assenza del motivo discriminatorio, potendo il Consorzio sfruttare i vantaggi della collocazione obbligatoria ex L. 68/99, recedendo dal contratto di fronte alla difficoltà causata dall'aggravamento della patologia, nel periodo di proroga della prova, di cui era portatore il xx (pagg. 12-14 sent. xx cit.).

7.Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, deve osservarsi che proprio il richiamo nella deliberazione xx alla disciplina sui licenziamenti in regime di prova, suggerisce il parametro cui attenersi per valutare la condotta degli amministratori nella materia in questione sia quello di accertare se sussistessero obiettive esigenze di servizio, connesse alla effettiva necessità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, (con scadenza al 2013), nell'intento di perseguire l'efficienza della azione amministrativa.

8.Mantenendo entro tali limiti il richiamo al principio di razionalità che deve assistere le scelte discrezionali dell'agente pubblico e che impone l'adeguamento tra obiettivi perseguiti e risorse impegnate, ne deriva che la scelta palesemente immotivata, oltre che discriminatoria del Consorzio, ha da un lato comportato un gravoso esborso economico a carico del bilancio consortile, dall'altro ha privato l'Ente di un lavoratore invalido, sulla cui capacità lavorativa non era stata mossa alcuna censura da parte del datore di lavoro. Pertanto, questo Collegio, ritiene che le argomentazioni del primo giudice che

ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa degli amministratori del Consorzio non siano state superate o contraddette dalle difese dei convenuti in questo giudizio.

Il Giudice di prime cure ha difatti tratto correttamente dal giudizio civile elementi (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche) utili al proprio convincimento ex art. 116 c.p.c., pervenendo a conclusioni condivise da questo Collegio, anche con riferimento al criterio di ripartizione del danno, da risarcire al Consorzio, tra i responsabili, nel rispetto del ruolo e della carica ricoperti dagli stessi nell'ambito consortile, siccome disciplinati dalla legge regionale n. 28 del 2002 e dallo Statuto dell'Ente.

9.E' appena il caso di osservare, sul punto, che la stessa Procura concludente ha evidenziato il tentativo delle difese di introdurre surretiziamente una "esimente" con il riferimento all'apporto di consulenti esterni, e alla specifica preparazione formativa e lavorativa, trascurando, nel primo caso, che il ricorso a consulenti esterni (legali) è da considerarsi mero supporto tecnico alla scelta discrezionale degli stessi organi di procedere al licenziamento del personale, mentre la carenza di adeguata preparazione professionale è smentita dalla consolidata esperienza, anche pluridecennale del Presidente, nella gestione del personale del Consorzio.

Ne consegue che l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

11.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

	la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello	
	definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza reietta,	
	rigetta l'appello in epigrafe e conferma la sentenza impugnata,	
	Condanna gli appellanti alle spese del grado che si liquidano in €. 160,00.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Anna Bombino Dott.ssa Giuseppina Maio	
	(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 19/11/2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 19/11/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	18	